

Imprenditore agricolo e crisi di impresa

Cass. Sez. I Civ. 13 luglio 2017, n. 17343 ord. - Didone, pres.; Ferro, est. - Via Lattea Società agricola s.r.l. (avv. Mandara) c. Fallimento Via Lattea Società agricola s.r.l. (Cassa con rinvio App. Napoli 16 maggio 2011)

Agricoltura e foreste - Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Imprese soggette - Impresa agricola - Organizzazione in forma societaria - Irrilevanza - Previsione statutaria dell'oggetto sociale - Irrilevanza - Indagine in concreto circa l'attività effettivamente svolta - Necessità.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una impresa agricola, è irrilevante l'organizzazione della stessa in forma societaria, come pure le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, poiché, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 99 del 2004, anche le società di capitali possono esercitare l'impresa agricola, sicché, per essere dichiarate fallite, è sempre necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività in concreto svolta.

(Omissis)

1. VIA LATTEA SOCIETÀ AGRICOLA s.r.l. impugna la sentenza App. Napoli 16 maggio 2011, n. 63/2011, nel proc. R.G. 464/2011, con cui è stato respinto il suo reclamo avverso la sentenza Trib. Torre Annunziata 24 febbraio 2011 dichiarativa del proprio fallimento, già resa su istanza dei creditori SUNRISE SUPERMERCATI s.r.l. e AMETRA S.p.A;
2. La Corte d'appello, premettendo che il tribunale ebbe a dichiarare il fallimento in virtù della presenza nell'oggetto sociale della debitrice di attività, come l'acquisto, la vendita e la permuta di terreni immobili rurali, ritenute non connesse alle attività proprie dell'impresa agricola, ha statuito che: a) nessuna nullità del primo procedimento derivava dall'abbinamento di una seconda istanza di fallimento alla prima, la sola ritualmente notificata e per di più sufficiente a reggere la pronuncia; b) la configurazione di un oggetto sociale complesso, comprensivo di attività sicuramente commerciali perché estranee alla nozione di impresa agricola (ed invero esercitabili anche per terzi) fondava il diniego dell'esenzione, così rendendo irrilevante una verifica in concreto, trattandosi di società commerciale; c) in particolare, non bastando la mera previsione statutaria, la nozione di connessione doveva assumere i tratti della non prevalenza, inoltre ribadendo un legame funzionale tra l'attività agricola principale e quella secondaria;
3. Il ricorso è affidato a due motivi.

DIRITTO

1. Con i motivi è contestato il rispetto degli artt. 2135 e 2082 c.c., anche con censura sulla motivazione, avendo erroneamente la corte d'appello ricavato la commercialità della società dalla sola lettera dell'oggetto sociale, non dando adeguato rilievo all'allevamento del bestiame e allo sfruttamento della terra, nozione unificante le tre classi di operatività della norma civilistica e ai dati sulla produzione, tutta ricavata dalla attività agricola svolta, essendo infatti le altre attività di commercializzazione degli immobili connesse e non snaturanti, perché non prevalenti ed in concreto mai poste in essere, oltre che non decisiva la forma societaria assunta dall'imprenditore agricolo;
2. il ricorso è fondato, avendo la corte condotto una disamina meramente astratta e formale sulla natura della società debitrice, ricavando la stessa per un verso dalla mera enunciazione nell'oggetto sociale delle attività di acquisto e vendita di terreni e fondi rurali e, per altro, da un giudizio di contaminazione irreversibile sulla attività agricola, senza alcuna indagine in concreto;
3. invero, osserva il Collegio che la previsione di una struttura organizzativa con formula societaria è nozione acquisita nel nostro ordinamento, oltre che puntualmente assunta secondo la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, almeno dal d.lgs. n. 228 del 2001 che, all'art. 8 riscrivendo l'art. 12 della l. 9 maggio 1975, n. 153 (emesso in applicazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee numeri 72/159/CEE; 72/160/CEE e 72/161/CEE del 17 aprile 1972), ne allarga il perimetro anche alle società di capitali; se tale compatibilità è dunque normativamente sancita, e nonostante la pluralità di fini per i quali il descritto ampliamento al campo societario è stato introdotto, nel comparto concorsuale l'esenzione dal fallimento esige una sicura identificazione della commercialità, svolgendo lo statuto agricolo rivendicato un ruolo eminentemente allocativo dell'onere della prova;
4. nella vicenda, la società allega di aver documentato, con i bilanci e lo statuto sociale, la esclusività dell'oggetto sociale agricolo (*id est* allevamento di animali), la mancanza di ricavi da attività extra agricole, l'assenza di immobili in proprietà, la mancanza di operazioni di alienazione immobiliare; ne consegue che il giudice di merito ha innanzitutto errato nell'assumere come decisivo il solo riscontro letterale nell'oggetto sociale di attività di compravendita di immobili pur se di natura agraria, senza alcuna individuazione della rilevanza in concreto di esse rispetto all'oggetto sociale, non potendo la loro mera previsione statutaria integrare in sé alcun requisito di prevalenza o comunque influenza qualitativa sulle attività agricole comunque enunciate e perseguite ai sensi dell'art. 2135 c.c., al cui

servizio strumentale la relativa clausola potendo invece, ancora e già anche in astratto, ben assolvere, al di fuori della stessa nozione di «attività agricole per connessione»;

5. né anche le ulteriori clausole che riferiscono la produzione «per terzi» appagano una nozione commerciale, trattandosi – secondo le riportate allegazioni – da un lato di «vendita a terzi» di prodotti propri e dall'altro di «lavorazioni di terreni per conto terzi», operazioni del tutto fisiologiche della mera parte commerciale del ciclo produttivo ovvero della facoltà negoziale del suo svolgimento, rilevando piuttosto

– ai fini di causa - la conduzione della terra o l'allevamento diretto in connessione al ciclo biologico perseguito con i fondi utilizzati, anche se non propri;

6. in secondo luogo, va ribadito che questa Corte già ha statuito che *«ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 228 del 2001, senza che su tale esame si sovrapponga la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento»*. (Cass. 9788/2016); ed *«infatti, ha carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, ridonda a scopi commerciali o industriali e realizza utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa»*. (Cass. 17928/2016); ne deriva che solo un'indagine in concreto, senza che la tipologia societaria ne costituisca fattore impeditivo in sé, permette la invocata esenzione; al contempo, se è vero che l'apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito, può anche trarre indizi rilevanti dall'oggetto sociale, a fronte di difese che abbiano invocato, come nella specie, un ruolo ancillare delle operazioni commerciali di compravendita immobiliare rispetto alla attività agricola, va riconosciuto che la costituzione e la preservazione della stessa sono compatibili con normali operazioni incrementative ovvero sostitutive dei fattori dominicali; pena, al contrario, una riduzione alla marginalità contrattuale ed economica di ogni forma imprenditoriale del settore, contraddittoriamente ammessa anche alla tipologia più strutturata secondo la normativa definitoria e della legislazione sociale, non bandita dai parametri civilistici ed invece restrittivamente (ed inammissibilmente) esclusa nella sola *failure zone*, con irrazionale non predittibilità dello statuto debitorio dell'insolvente;

7. Il ricorso è dunque fondato, con cassazione e rinvio.

(*Omissis*)

Imprenditore agricolo e crisi di impresa

1. *Il problema ed il contesto.* Nell'attuale momento storico, con sempre maggiore frequenza, un imprenditore è chiamato a dover affrontare una crisi, temporanea o irreversibile¹. Quella agricola non fa eccezione. Una ordinanza del luglio 2017 della Cassazione e l'approvazione della l. 19 ottobre 2017, n. 155 suggeriscono una riflessione sul problema del suo accesso alle procedure concorsuali.

Con l'ordinanza n. 17343 del 13 luglio 2017 la Cassazione accoglie il ricorso di una società dichiarata fallita sull'erroneo presupposto che questa avesse natura commerciale e non agricola. La ricorrente, infatti, indicava nel suo oggetto sociale anche l'acquisto, la vendita e la permuta di terreni immobili e rurali, attività ritenute non connesse a quelle considerate principali dall'art. 2135 c.c. Da qui, la sua riconduzione ad impresa commerciale e la conseguente dichiarazione di fallimento.

Secondo la Suprema Corte, tuttavia, la sola lettera dell'oggetto sociale è una prova presuntiva, che può essere contraddetta dall'imprenditore dimostrando l'attività effettivamente svolta. I giudici di merito, non avendo considerato le prove portate dal fallito, hanno limitato la loro decisione ad una semplice analisi dell'oggetto sociale e, di conseguenza, la loro valutazione è stata generica e parziaria. La sentenza impugnata, quindi, è stata cassata.

La pronuncia rileva perché ritorna sul tema della distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale, al fine di valutarne la fallibilità. Allo stato attuale, potrebbe essere una delle ultime.

Sul versante opposto, infatti, con la legge n. 155/2017, al Governo è stata conferita la delega per riformare le procedure concorsuali, la disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012) e il sistema dei privilegi e delle garanzie. Essa prevede l'introduzione di un modello processuale per accertare l'insolvenza unico ed applicabile a tutte le categorie di imprenditori, nessuno escluso².

Ci si trova, così, in un momento di transizione: finora, l'impresa agricola è sempre stata esente dal fallimento (Cass. n. 17343/2017); a distanza di pochi mesi, anche questa potrà essere insolvente ma le conseguenze sembrerebbe che debbano essere differenti da quelle previste per quella commerciale (legge n. 155/2017).

La novità è significativa. Mentre per l'impresa commerciale l'ordinamento prevede una serie articolata di procedure costruite intorno alle sue dimensioni, alla sua esposizione debitoria ed alla finalità o meno liquidatoria, l'impresa agricola non era ancora mai stata destinataria di analoghe attenzioni sistematiche. L'art. 23, comma 43 della legge n. 111/2011 e l'art. 7, comma 2 *bis*, della legge n. 3/2012 avevano segnato un passo iniziale in questa direzione.

Il primo dispone che *«in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle*

¹ La nozione di crisi è diversa da quella di insolvenza. La seconda esprime una qualificazione che attesta la definitività ed irrecuperabilità dello stato di dissesto; la crisi, pur includendo anche l'insolvenza, costituisce un concetto che non evoca necessariamente una patologia ma una situazione che, ove saputa gestire, potrebbe condurre anche al salvataggio dell'impresa. Sulla nozione di crisi di impresa la bibliografia è vastissima, sul punto ci si limita a rinviare a STANGHELLINI, *Le crisi di impresa fra diritto ed economia. Le procedure di insolvenza*, Bologna, 2007; TOMBARI, *Diritto societario e crisi di impresa*, Torino, 2014; AA. VV., *Diritto fallimentare. Manuale breve*, Milano, 2013, 3 e ss.; MACARIO, *Insolvenza del debitore, crisi dell'impresa e autonomia negoziale nel sistema della tutela del credito*, in DI MARZIO - MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, Milano, 2010, 19; JORIO (a cura di), *Le soluzioni concordate delle crisi d'impresa: atti del convegno*, Torino, 8-9 aprile 2011, Milano, 2012.

² Ai sensi dell'art. 2, lett. e), *«il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali: (...) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge».*

procedure di cui agli art. 182 bis e 182 ter (...)). Il secondo consente che «l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi».

La loro lettura coordinata suggerisce due prospettive di indagine, strettamente collegate.

Da un lato, emerge l'esigenza, per l'imprenditore agricolo, di prevedere strumenti di soluzione della crisi differenti da quelli oggi previsti per quello commerciale.

Dall'altro, affiora comunque una consapevolezza che gli accordi di ristrutturazione (182 bis), la transazione fiscale (182 ter) e le procedure di cui alla legge n. 3/2012, quando esportati nel settore agrario, presentano alcune criticità che non potranno essere ignorate dal legislatore della riforma³.

Si intrecciano, quindi, questioni molteplici che, per linearità di trattazione, richiedono di essere dipanate.

In primo luogo, prendendo spunto dall'ordinanza sopra richiamata, sarà necessario soffermarsi sulle specificità dell'imprenditore agricolo in rapporto a quello commerciale: non tanto per guardare al passato e motivare la sua sottrazione alla legge fallimentare; quanto, piuttosto, per recuperare una distinzione che giustifichi l'opportunità di prevedere procedure diversificate per la gestione della crisi.

Successivamente, le isolate specificità saranno il criterio per interpretare gli strumenti cui oggi questi può accedere, al fine di isolarne i limiti e le lacune che il legislatore delegato dovrà affrontare.

Infine, anticipando parzialmente le conclusioni e rilevando che la scarsa applicazione delle procedure «transitorie» è sintomatica di una loro carenza di effettività, bisogna valutare quali basi pongano i principi ed i criteri direttivi cui è stato vincolato il legislatore delegato nella legge n. 155/2017, nella prospettiva di valorizzare adeguatamente le diversità dell'imprenditore agricolo⁴.

Procediamo con ordine.

2. Imprenditore agricolo ed imprenditore commerciale a confronto: le diverse esigenze. Il legislatore del 1942, con l'art. 2221 c.c. e l'art. 1 l.f., ha escluso l'imprenditore agricolo dal novero dei soggetti fallibili.

Alle ragioni politiche⁵ si accompagnavano anche motivi di carattere economico. Quando è entrato in vigore il codice civile, le imprese agricole avevano dimensioni ridotte e la prevalente produzione era destinata all'autoconsumo, senza che fosse necessaria l'opera di lavoratori salariati e senza il bisogno di far ricorso al credito. In ogni caso, la proprietà fondiaria era una garanzia più che sufficiente per la soddisfazione dei debiti, i quali difficilmente avrebbero condotto all'insolvenza. In quell'epoca, infatti, l'agricoltura non postulava né attività di intermediazione né articolati rapporti con possibili fornitori⁶.

In questo quadro, non era richiesto che fosse tenuto un libro delle attività contabili né l'iscrizione in apposita sezione del registro delle imprese.

Sintetizzando, l'esonero dal fallimento era costruito intorno a tre argomenti: l'insolvenza non avrebbe arrecato un danno significativo all'economia nazionale; la minore esigenza di tutela del credito; l'inferiore rilevanza sociale dell'impresa agricola rispetto a quella commerciale⁷.

³ La dottrina ha accolto con favore i nuovi ampliamenti, pur mettendone in evidenza la difficile applicazione e la non risolutività: APPIO, *Brevi note critiche in tema di applicabilità all'imprenditore agricolo dell'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Studi senesi*, 2011, 368; AMBROSIO, *Verso o oltre il fallimento dell'imprenditore agricolo?*, in questa Riv., 2012, 239; JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, in *Agr. Ist. Mercati*, 2012, 81; GUADAGNO, *Fallimento e impresa agricola: un percorso legislativo tormentato. Il caso italiano e quello francese*, in questa Riv., 2012, 303; MARINO - CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fall.*, 2012, 633; PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, I, 139; ID., *Brevi riflessioni in tema di gestione della crisi dell'impresa agricola alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Agr. Ist. Mercati*, 2012, 97; SABATELLI, *Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 71; DI MARZIO, *Le procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento. Una opportunità per le imprese agricole*, in www.osservatorioagromafie.it; ID., *Sulla esdebitazione dell'imprenditore agricolo. Introduzione ai contratti sulla crisi di impresa*, *ivi*.

⁴ Sull'idea di prevedere un sistema di tutele efficiente e diversificato, costruito intorno alle specificità del singolo operatore del mercato cfr. VETTORI, *Il contratto senza numeri e senza aggettivi. Oltre il consumatore e l'impresa debole*, in *Contr. e impr.*, 2012, 1190.

⁵ Come rileva GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, 11, la sottrazione dell'imprenditore agricolo dagli esiti «infamanti» del fallimento è stato il prezzo pagato da Mussolini ai proprietari terrieri che lo avevano sostenuto nella marcia su Roma.

⁶ GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza dell'impresa agricola in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 351 e spec. 379.

⁷ Per ulteriori approfondimenti v. G. RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola ed i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, 170 e ss. e le successive riflessioni, *ex multis*, di CARROZZA, *Problemi e mezzi del risanamento delle imprese agricole in*

È, ormai, evidente che tali ragioni sono venute meno e la contemporaneità restituisce una realtà differente da quella del secondo dopoguerra⁸.

Basti solo pensare che alcune imprese agricole hanno ormai assunto la dimensione di multinazionali ed il ricorso al credito è ormai strumento essenziale per ogni attività.

La dottrina, che inizialmente aveva considerato la sottrazione al fallimento un «privilegio mostruoso e incomprensibile»⁹, oggi, più correttamente, ritiene che sia fonte di «irragionevole penalizzazione»¹⁰.

Infatti, in mancanza di procedure concorsuali, il debitore insolvente è consegnato alle azioni individuali dei singoli creditori che si aprono nell'ambito di un ordinario processo esecutivo.

Tuttavia, mentre le procedure esecutive operano nell'esclusiva ottica della liquidazione dei beni atomisticamente considerati, massimizzando esclusivamente l'interesse del creditore procedente, le procedure concorsuali, almeno in linea teorica, cercano di contemperare anche altri interessi collegati all'impresa, come quello dei lavoratori o quelli più pubblicistici in caso di servizio essenziale reso dall'imprenditore in una determinata area territoriale¹¹.

Muta il punto di vista ed il fallimento non è più una punizione. Tutte le recenti riforme sono accomunate dalla concezione che l'insolvenza sia attribuibile non necessariamente a responsabilità individuali del debitore ma anche a particolari circostanze congiunturali¹².

Su questi presupposti, alcuni avevano sostenuto l'opportunità di estendere la disciplina fallimentare anche agli imprenditori agricoli¹³.

Invece, la prospettiva tracciata nel 2011 sembra differente, laddove auspica «una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia» (legge n. 111/2011).

Con tale scelta, probabilmente, ci si vorrebbe allineare – quanto meno nelle aspirazioni – a chi ritiene l'impresa in esame portatrice di determinate specificità tali da giustificare una sua differenziazione da quella commerciale, anche sotto il profilo concorsuale¹⁴.

dissesto, in *Riv. dir. agr.*, 1985, 390 e GERMANÒ, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in questa Riv., 2011, 722. Per una interessante ed articolata sintesi cfr. PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, cit., 140.

⁸ Per una interessante analisi sulle vicende storiche riguardanti l'introduzione delle nozioni di impresa commerciale ed impresa agricola nella codificazione del 1942 e nella legge fallimentare ed i successivi sviluppi, sia dell'impresa agricola sia della legge fallimentare, cfr. JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2012, 2-3, 81.

⁹ MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale*, Padova, 1957, 226. Più di recente la tesi è stata sostenuta anche da PISCIOTTA, *L'impresa agricola tra mercato e statuto speciale*, in *Riv. dir. econ. trasp. amb.*, 2009, 35.

¹⁰ GERMANÒ, *Ancora sul fallimento dell'imprenditore agricolo (con riferimento all'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)*, in questa Riv., 2012, 328. L'affermazione è contenuta in una nota di commento a Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104, che ritiene infondata la questione di legittimità costituzionale dell'esenzione dell'imprenditore agricolo dalle procedure concorsuali poiché tale sottrazione, frutto di una scelta discrezionale del legislatore, risponde a ragioni di politica economica e giudiziaria, tali da non contrastare con l'art. 3 Cost.

¹¹ CARMIGNANI, *Sul fallimento dell'imprenditore ittico*, in *Fall.*, 2012, 1183.

¹² Ad affermarlo è la stessa *Relazione illustrativa al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5*. Per approfondimenti cfr., per tutti, PORTALE, *Dalla «pietra del vituperio» alle nuove concezioni del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, in DI MARZIO - MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, cit., 3 e la bibliografia ivi citata.

¹³ CARROZZA, *Problemi e mezzi del risanamento delle aziende agricole in dissesto (Premesse per un diritto agrario fallimentare)*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, 388; TAMPONI, *Impresa agricola e procedure concorsuali*, in CASADEI - GERMANÒ - ROOK BASILE (a cura di), *Gli attuali confini del diritto agrario*, Milano, 1996, 65.

¹⁴ Lungo questa posizione COSTATO, *Il nuovo testo dell'art. 2135 c.c.*, in ADORNATO (a cura di), *Attività agricole e legislazione di «orientamento»*, Milano, 2002, 29; ID., *Imprenditore agricolo, novità codicistiche e polemiche retro*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 99; JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agro-industriale*, in ABRAMI - MOTTI (a cura di), *La riforma dell'impresa agricola. Atti del convegno organizzato dalle Facoltà di Economia e di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia 25-26 gennaio 2002*, Milano, 2003, 67; PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, cit., 145. Per ulteriori spunti bibliografici v. anche BESSONE, *Imprese e società. Lineamenti di diritto commerciale*, Roma-Bari, 2001, 131; BUONOCORE, *Il nuovo imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, 5; FERRI, *Proprietà produttiva ed impresa agricola*, Torino, 1992, 15; GERMANÒ, *Riedizione della tesi dell'inesistenza dell'impresa agricola come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 351; MINUTOLI, *Il «nuovo» imprenditore agricolo tra non fallibilità e privilegio codicistico del coltivatore diretto*, in *Fall.*, 2003, 1161; NIGRO, *La nuova impresa agricola in stato di insolvenza*, *Dir. giur. agr. alim. e dell'amb.*, 2004, 135; ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, II, Torino, 1986; SATTA, *Diritto fallimentare*, Roma, 1996, 16.

Questa indicazione sembra più coerente con la linea già tracciata dal legislatore del 1942: pur riconoscendo ad entrambi la qualifica di imprenditore (2082 c.c.), li ha voluti tenere distinti.

Come è stato correttamente sottolineato, l'attività agricola è connaturata da un persistente rischio biologico¹⁵. L'offerta dei suoi prodotti è caratterizzata da fattori ingovernabili da parte dell'uomo, vuoi perché imprevedibili vuoi perché insormontabili¹⁶. Basti pensare alle ciclicità stagionali, ai rischi climatici, ai fattori endogeni, alle difficoltà di riconversione dei terreni. Questi elementi, sebbene grazie alle nuove tecnologie potrebbero essere parzialmente ed in una certa misura governati, non potranno comunque essere preventivamente calcolati e continueranno a porre l'imprenditore agricolo in una posizione deteriore¹⁷.

Al contempo, l'agricoltura immette sul mercato beni essenziali non inducibili¹⁸ la cui domanda è anelastica non solo rispetto al prezzo del prodotto ma anche al reddito del consumatore¹⁹.

Si consideri, infine, che i prodotti agricoli sono facilmente deperibili, per cui se ne impone il consumo in brevi periodi di tempo, salvo aumento dei costi di refrigerazione e conservazione²⁰.

Proprio per queste peculiarità, l'impresa agricola è stata sottoposta ad un regime speciale in tema di fisco, previdenza sociale, misure antinquinamento, concorrenza, aiuti di Stato, incentivi normativi e finanziari. Nel 2001, tuttavia, è mutata la formulazione dell'art. 2135 c.c. Oggi, la definizione di impresa agricola comprende anche attività prima escluse ed è assimilata, sempre di più, alla commerciale²¹. Da qui, la rinnovazione del dubbio sull'attualità della sua sottrazione al fallimento che, a monte, sottende il più generale interrogativo sull'opportunità di conservare la distinzione²².

¹⁵ È la c.d. *teoria del doppio rischio* formulata da GALGANO, *Imprenditore commerciale*, in *Dig. disc. priv., Sez. comm.*, Torino, 1992, 27. In senso contrario, FERRI, *Proprietà produttiva ed impresa agricola*, Torino, 1992, nega l'utilità di una specifica categoria per l'imprenditore agricolo, rilevando che quando l'imprenditore produce per il mercato, deve essere considerato imprenditore a tutti gli effetti. La tesi è stata poi contrastata da GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza dell'«impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, cit., 351; JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del liro V del codice civile*, in *Quad. fiorentini*, 2011, 511; ROMAGNOLI, *Considerazioni conclusive sull'impresa agricola come impresa in senso tecnico*, in COSTATO (a cura di), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 215.

¹⁶ GERMANÒ, *Sul perché dello speciale «statuto» dell'impresa agricola: una ricerca sulla dottrina italiana*, in MAZZAMUTO (a cura di), *Impresa agricola ed impresa commerciale. Le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992 e, più di recente, ID., *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, 12 e ss. In termini sostanzialmente analoghi anche ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza. Riflessioni in tema di circolazione dell'azienda*, Milano, 1996, 15 e ss.

¹⁷ ROOK-BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, cit., 17 ed, analogamente, CARROZZA, *La problematica giuridica del rischio in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1984, 287 e JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del «rischio d'impresa»*, *ivi*, 2007, 299

¹⁸ Ancora GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 14 il quale rileva che, a differenza di un bene di consumo, i prodotti agricoli soddisfano un bisogno primario ed essenziale, quello dell'alimentazione, per i quali vale la legge dell'utilità decrescente: quanto più si possiede un bene, tanto minore è il desiderio di averne dosi addizionali.

¹⁹ Trattasi della legge di King (per cui l'eccedenza di produzione provoca il deprezzamento del prodotto, mentre una riduzione del prezzo non induce a consumarlo di più) e della legge di Engel (per cui la spesa totale per consumi alimentari non cresce con il crescere del reddito). Per approfondimenti cfr. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 14; JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del «rischio di impresa»*, cit., 299; ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, cit., 26; SACCOMANDI, *Istituzioni di economia del mercato dei prodotti agricoli*, Roma, 1991, 39.

²⁰ ROOK BASILE, *La disciplina della cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari fra neo-formalismo contrattuale e abuso del diritto*, in *Studi in onore di Luigi Costato*, vol. II, Napoli, 2015, 361; TOMMASINI, *La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e commerciali*, in *Riv. dir. al.*, 2012, 10.

²¹ Senza entrare nelle problematiche concernenti la nozione di imprenditore agricolo, ci si limita a rinviare a GERMANÒ - ROOK BASILE, sub art. 2135, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Gabrielli, Torino, 2014, 613; ID., *Impresa agricola*, voce del *Dig. civ.*, Torino, agg., 2009, 284; JANNARELLI - VECCHIONE (a cura di), *L'impresa agricola*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Buonocore, Torino, 2009; JANNARELLI, *L'impresa agricola nel sistema agroindustriale*, in questa Riv., 2002, 213; COSTATO, *La nuova versione dell'art. 2135 cod. civ. e la Corte di cassazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 11; SCIAUDONE, *L'impresa agricola: profili di qualificazione*, Napoli, 2005; PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, Milano, 2007; CANFORA, *L'impresa agricola nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 232; CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, *ivi*, 2009, 309;

²² MONTANARI, *Gli imprenditori sottratti al fallimento*, in BONFATTI - FALCONE (a cura di), *La riforma urgente del diritto fallimentare e le banche, problemi risolti e irrisolti*, Milano, 2003, 15; GENOVIVA, «Nuova» nozione di imprenditore agricolo e conseguente applicabilità in

A ben vedere, la possibilità di pronunciare sentenza di fallimento anche a carico dell'impresa agricola, in nome di una sostanziale assimilazione a qualsivoglia attività commerciale, appare però una soluzione semplicistica.

Anche ipotizzando una identica nozione di insolvenza, le conseguenze che ne derivano non possono coincidere con quelle previste per altri soggetti.

Infatti, le imprese agricole possono risultare ben patrimonializzate ma, per svariati motivi, essere in temporanea crisi di liquidità: vuoi perché il raccolto è stato pregiudicato da eventi non imputabili al debitore; vuoi perché i prodotti richiedono particolari procedure di invecchiamento tali da non consentirne la vendita immediata.

Gli strumenti concorsuali, quindi, se hanno il vantaggio di evitare l'avvio di singole e distinte procedure espropriative da parte dei creditori che potrebbero compromettere l'intero potenziale sviluppo del patrimonio sociale (con conseguente paralisi dell'attività ed irrazionale depauperamento dell'impresa), devono consentire la prosecuzione dell'attività, permettere la partecipazione dell'imprenditore, senza obbligarlo a liquidare immediatamente il patrimonio o cespiti importanti di esso.

Peraltro, in questa sede si può solo accennare che l'impresa agricola – con la sua attività e le sue produzioni – contribuisce a svolgere un ruolo importante contro il degrado del territorio e del paesaggio; per la creazione di posti di lavoro nelle comunità rurali; per la preservazione del potenziale di produzione alimentare, di cui poi ne beneficia l'intera collettività²³.

Pertanto, se singole azioni esecutive potrebbero compromettere la permanenza dell'impresa agricola sul territorio, parimenti estendere a questa l'intera normativa sul fallimento, senza opportuni adattamenti finalizzati alla conservazione del suo avviamento ed alla tutela dei soggetti che intorno vi gravitano, primo fra tutti l'imprenditore, non sembrerebbe tenere in adeguata considerazione le specificità appena descritte²⁴.

Guardando concretamente all'ordinanza della Cassazione richiamata in apertura, se la ricorrente potrà trarre dei benefici dalla revoca della sentenza di fallimento, dovrà comunque poi gestire le azioni individuali dei singoli creditori (ipotizzando comunque una significativa esposizione debitoria).

De iure condendo, l'impresa agricola dovrebbe essere sottoposta a procedure concorsuali costruite a partire dalle sue esigenze concrete. I criteri per distinguerla da quella commerciale, richiamati per sommi capi dalla pronuncia in esame²⁵, segnano il punto di approdo di un percorso giurisprudenziale e potranno

ambito fallimentare, in *Fall.*, 2004, 215; FAUCEGLIA, *Sull'estensione dei soggetti esonerati dal fallimento*, *ivi*, 2005, 990; VACCHIANO, *Impresa agricola, società di «agriturismo» e fallimento*, *ivi*, 1375; MINUTOLI, *L'impresa agricola ed ittica e le procedure concorsuali tra nuovo art. 2135 c.c. e prospettiva di riforma della legge fallimentare*, in *Dir. fallim.*, 2005, I, 586; CECCARELLI, *Brevi note sulla fallibilità delle società agricole*, *ivi*, 2006, II, 373; A. ROSSI, *Il presupposto soggettivo del fallimento*, in *Giur. comm.*, 2006, I, 779; FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, 62; GUGLIELMUCCI, *Diritto fallimentare*, Torino, 2011, 28; CAPO, *I presupposti del fallimento*, in *Trattato di diritto fallimentare*, diretto da Buonocore e Bassi, Padova, 2010, I, 28; POTTITO - SANDULLI, *La legge fallimentare dopo la riforma*, a cura di Nigro, Sandulli e Santoro, Torino, 2010, 17; NIGRO - VATTERMOLI, *Diritto della crisi delle imprese*, Bologna, 2009, 57; AMBROSINI - CAVALLI - JORIO, *Il fallimento*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, Padova, 2009, XI, 2, 37; PORTALE, *La legge fallimentare rinnovata: note introduttive (con postille sulla disciplina delle società di capitali)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2007, I, 368; DIMUNDO, *La dichiarazione di fallimento e il suo presupposto soggettivo*, in FABIANI - PATTI (a cura di), *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare*, Milano, 2006, 44; FORTUNATO, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2006, *sub art.* 1, 57.

²³ Per una bibliografia essenziale sul punto cfr. GERMANÒ - ROOK BASILE, *Manuale di diritto agrario comunitario*, Torino, 2014, p. 405 e ss.; ID., *Agricoltura e ambiente*, in *Dir. agr.*, 1994, 1; COSTATO - RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, Milano, 2015, 273; GALLONI - TAROLO - DONNHAUSER, *Agricoltura e ambiente. Il cambiamento di rotta della nuova PAC e la sua attuazione in Italia*, Milano, 1995; ROSSI, *Diritto della produzione agricola e tutela dei beni ambientali (breve nota parentetica per il cultore del diritto agrario)*, in *Riv. dir. agr.*, 1998, 3; ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, II, Torino, 2001; GERMANÒ, *La tutela dell'ambiente attraverso l'agricoltura*, in CARPINO (a cura di), *Scritti in onore di Giovanni Galloni*, I, Roma, 2002, 428; CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente. Le reciproche implicazioni*, Torino, 2012.

²⁴ Sull'esigenza che il diritto debba muovere dal fatto e dalle esigenze concrete che questo pone cfr. GROSSI, *L'identità del giurista oggi*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, 1089 e VETTORI, *Dialogo tra corti e tecnica rimediabile*, in *Persona e Mercato*, 2011, 280.

²⁵ Che si concentra più sul riparto dell'onere probatorio che sulla distinzione teorica.

essere strumenti utili per legittimare le distinzioni che vorrà operare il legislatore delegato. Meritano, pertanto, di essere pur rapidamente richiamati.

2.1. (segue) I criteri di distinzione. In linea di principio, perché un'impresa sia considerata agricola, quindi allo stato attuale non fallibile, non è sufficiente la mera iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese²⁶. Né la demarcazione va cercata nella normativa di settore, dettata per casi specifici e non suscettibili di generale applicazione²⁷.

L'agrarità deve fondarsi su parametri sostanziali, rinvenuti nell'art. 2135 c.c.: l'attività principale è ora centrata sulla cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso²⁸; le attività connesse sono state ampliate.

Rispetto al passato, la nozione «fondiaria» dell'agricoltura, basata sulla centralità dell'elemento territoriale, viene sostituita con una più dinamica «in linea con la diversa realtà tecnico economica, in cui assumono valore prevalente quelle strutture produttive che si possono avvalere della terra come strumento di supporto»²⁹.

Si prende così atto che l'attività agricola può anche consistere in un controllo delle condizioni necessarie per la produzione, spostando il legame con il terreno ad una valenza strumentale o, comunque, potenziale³⁰.

Come è stato correttamente sottolineato, la riforma ha avuto il pregio di rafforzarne la dimensione imprenditoriale, valorizzando la sua vocazione alla produzione di ricchezza e facendovi rientrare anche altri esercizi, in precedenza esclusi³¹. Si pensi che sono ricomprese anche la coltivazione in serra o l'allevamento in batteria.

D'altra parte, l'ampliamento rende più difficile marcare il confine con l'impresa commerciale.

Per evitare impropri sconfinamenti parte della dottrina propende per un'interpretazione restrittiva della norma, continuando a segnalare il ruolo del fondo che, ancorché inutilizzato, potrebbe essere utilizzabile³².

Analogamente la Cassazione, in replica alla giurisprudenza di merito³³, ha ritenuto che l'agrarità venga meno «quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo»³⁴.

Quindi, la cura del ciclo biologico non prescinde da una connessione con il fondo: entrambi sono parametri necessari per distinguere tra impresa agricola ed impresa commerciale.

Ne deriva che, laddove non esista alcun collegamento funzionale, e almeno potenziale, tra attività e terreno, la società dovrà considerarsi fallibile.

²⁶ Così Cass. 8 agosto 2016, n. 16614, in *Fall.*, 2017, 1, 38.

²⁷ Il richiamo va, ad esempio, alla normativa fiscale e amministrativa, così Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527; Cass., 5 dicembre 2002, n. 17521; Cass., 10 aprile 2015, n. 7238, tutte in *Foro it. on-line*.

²⁸ La teoria del ciclo biologico è stata inizialmente espressa da CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario*, I, *Elementi di teoria generale*, Milano, 1988, 10.

²⁹ Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995, in *Fall.*, 2011, 542, con nota di CARMIGNANI, *Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria*.

³⁰ Sempre Cass. 10 dicembre 2010, n. 24995 cit.

³¹ In questi termini GERMANÒ - ROOK BASILE, sub art. 2135, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Gabrielli, cit., 589.

³² Così CARMIGNANI, *Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria*, cit., 543. Sul punto, cfr. anche GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, cit., 69; ID., *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 504; COSTATO - RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e dell'Unione europea*, cit., 335 e, già nel 1989, COSTATO (*Criterio agrobiologico e coltivazione del terreno*, in MASSART (a cura di), *Impresa zootecnica e agrarietà*, Milano, 1989, 49) il quale rilevava che, qualora il criterio agrobiologico fosse stato accolto dal nostro legislatore, questo avrebbe dovuto essere limitato dalla presenza di un legame, quanto meno potenziale, con il fondo rustico. Per un'opinione differente v. PETRELLI, *Studio sull'impresa agricola*, Milano, 2007, 210; ROMAGNOLI, *Il «fondo» nell'art. 2135, vecchio e nuovo, codice civile*, in questa Riv., 2001, 497.

³³ In uno studio sulle prassi dei Tribunali italiani è stato rilevato che la maggioranza dei giudici utilizza come fattore discriminante tra soggetti fallibili e non fallibili non la natura dell'attività esercitata quanto piuttosto le caratteristiche organizzative dell'attività stessa [AMBROSIO, *La prassi dei Tribunali italiani su impresa agricola e fallibilità (art. 1, legge fallimentare, artt-2135 e 2221 c.c.)*, in questa Riv., 2012, 20].

³⁴ Cass. 8 agosto 2016, n. 16614, in *Foro it. on-line*, la quale, comunque, riconosce che la relazione dell'attività agricola con il fondo è stata ridimensionata.

D'altra parte, è proprio in virtù anche di questo legame che l'agricoltore è chiamato a gestire rischi differenti. Per converso, se venisse totalmente meno il legame con il fondo, il rischio biologico sarebbe sensibilmente ridotto e l'assimilazione con l'impresa commerciale diventerebbe più stringente, con la conseguente sottoposizione alla disciplina fallimentare.

Nella medesima ottica, dovrà essere interpretato anche il riferimento alle c.d. attività connesse. Stante la loro natura intrinsecamente commerciale, su queste si concentrano le ambiguità più frequenti. Un legame con quelle principali è imprescindibile e, pertanto, non potranno essere indipendenti o, comunque, prevalenti rispetto ad esse³⁵.

Vale a dire, esse acquistano natura agricola perché sviluppate dallo stesso soggetto che esercita l'attività principale e con l'ausilio dei beni aziendali a questa destinati³⁶. Solo in presenza di questi requisiti è giustificata la loro attrazione alla sfera agraria e l'assimilazione al medesimo rischio.

Per tutte le ragioni sopra dette, se la sottrazione al fallimento non può oggi essere considerata un privilegio, la permanente valorizzazione del legame con il terreno, sebbene potenziale ma da cui comunque originano rischi e conseguenze non gestiti dall'imprenditore commerciale, può essere un criterio per giustificare la previsione di procedure per la crisi d'impresa diversificate.

In questa prospettiva deve essere letta la legge n. 111/2011 e l'auspicio di una «*revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia*».

Medio tempore, si può ora valutare se l'estensione degli accordi di ristrutturazione, della transazione fiscale e della legge sul sovraindebitamento rispondano in termini efficienti alle ragioni di diversificazione. I limiti e le problematiche che pongono dovrebbero essere il punto da cui dovrebbe, poi, muovere il legislatore delegato.

Infatti, queste procedure, sebbene astrattamente mirino a preservare l'integrità dell'azienda, sono state pensate per altri soggetti. Come vedremo, in mancanza di un adattamento, le criticità prodotte sono maggiori delle utilità che potrebbero garantire.

3. L'estensione all'imprenditore agricolo dell'art. 182 bis e 182 ter l.f. Nel 2011 è stata riconosciuta all'imprenditore agricolo la possibilità di ricorrere agli accordi di ristrutturazione ed alla transazione fiscale, due procedure negoziali³⁷ che mirano a sanare l'esposizione debitoria ed a porre nuovamente in equilibrio la situazione finanziaria dell'impresa³⁸.

Non sfugge, però, che questa estensione crei forme d'incoerenza sistematica³⁹.

³⁵ Così Cass. 13 luglio 2017, n. 17343 e, negli stessi termini, Cass. 12 settembre 2016, n. 17928, Cass., 24 marzo 2011, n. 6853 e Cass., 18 maggio 2011, n. 1095, tutte in *Foro it. on-line*. In dottrina, sulla nozione di *connessione* cfr., *ex multis*, GERMANÒ - ROOK BASILE, sub art. 2135, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Gabrielli, cit., 688 e ss.

³⁶ GERMANÒ - ROOK BASILE, sub art. 2135, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Gabrielli, cit., 690 e ss. ed, in termini analoghi, ROMAGNOLI, voce *Impresa agricola*, in *Dig. Disc. priv., Sez. comm.*, VII, Torino, 1988, 131; GOLDONI, «*Esercizio normale dell'agricoltura*» e *agrarietà dell'impresa*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, I, 313.

³⁷ Nonostante la questione sia dibattuta, la dottrina e la giurisprudenza prevalente escludono che le norme introducano una procedura concorsuale ma optano per la natura negoziale degli accordi. Sul punto, FERRO, *L'accordo di ristrutturazione dei debiti nell'art. 182 bis*, in *I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell'insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitori e creditori: storia italiana della timidezza competitiva*, in *Fall.*, 2005, 587; VERNA, *Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis legge fallimentare*, in *Dir. fall.*, 2005, 865. In giurisprudenza v. App. Roma 1° giugno 2010, in *www.ilcaso.it*.

³⁸ In questo senso GALLETTI, *I piani di risanamento*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2006, 1207; NARDECCHIA, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il procedimento per la dichiarazione di fallimento*, in *Fall.*, 2008, 708; MAROBBI, *Revocatoria fallimentare e disciplina delle nuove esenzioni*, in CAIAFA (a cura di), *Le procedure concorsuali nel nuovo diritto fallimentare*, Torino, 2009, 296; PALUCHOWSKY, *L'accordo di risanamento*, in Pajardi-Paluchowsky (cur.), *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2009, p. 957; VERNA, *I piani di risanamento e riequilibrio nella legge fallimentare*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2006, 1247. Per una visione critica cfr. DE MEO, *I piani «di risanamento» previsti dall'art. 67, l. fall.*, in *Giur. comm.*, 2011 I, 38. La dottrina, tuttavia, non ha omesso di rilevare che la finalità di ricomporre la crisi di impresa non necessariamente impone di garantire la continuità ma, invero, il fine di risanamento è compatibile anche con la liquidazione del patrimonio imprenditoriale, così LIBERTINI, *Accordi di risanamento e ristrutturazione dei debiti e revocatoria*, in DI MARZIO - MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, 365.

³⁹ Puntualmente rilevata da MARINO - CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fall.*, 2012, 637.

Gli articoli 182 *bis* e 182 *ter* l.f., nella loro destinazione originaria, introducono procedure destinate ad imprese in crisi⁴⁰ le cui dimensioni superano i limiti indicati dall'art. 1 l.f.

Tuttavia, nel mercato concorrono imprese agricole con differenti dimensioni. Stante la generale previsione della legge n. 111/2011, parrebbe che tutte possano accedervi, anche quelle piccole, con ciò creando un'ingiustificata disparità di trattamento.

Questo limite, tuttavia, opera a detrimento non tanto dell'impresa agricola quanto, piuttosto, della piccola impresa commerciale cui sarebbe precluso il beneficio dell'esdebitazione, effetto che si produce all'esito del corretto svolgimento di queste forme di composizione della crisi.

Tale aspetto, come vedremo, potrebbe essere superato dalla legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento.

3.1. Gli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis. Ai sensi dell'art. 182 *bis* l.f., l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando una documentazione attestante la situazione in cui si trova l'impresa, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista imparziale ed indipendente, sulla fattibilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare ed integrale pagamento dei creditori estranei⁴¹.

L'accordo acquista efficacia dalla data della sua pubblicazione nel registro delle imprese ed, a partire da questo momento per la durata di sessanta giorni, è fatto divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive⁴².

Tuttavia, tale possibilità non sembra offrire convenienti opportunità né all'imprenditore agricolo né al ceto creditorio.

Infatti, con l'omologazione dell'accordo da parte del Tribunale, il legislatore assicura agli atti, ai pagamenti ed alle garanzie, posti in essere per l'esecuzione dei contratti strumentali all'attuazione del piano, la protezione dall'eventuale esercizio dell'azione revocatoria (fallimentare, non ordinaria). Ciò rappresenta un beneficio nell'ipotesi in cui sopraggiunga la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, in considerazione della meritevolezza del tentativo di composizione negoziale della crisi.

⁴⁰ Alcuni assimilano tale concetto all'insolvenza, intendendo riferirsi anche allo stato di temporanea difficoltà di cui al vecchio art. 187 l.f.; altri, invece, attribuiscono alla nozione di *crisi* una portata più ampia, che comprende anche tutte le condizioni di c.d. pre-insolvenza. Per i termini del dibattito v. MANDRIOLI, *Lo stato d'insolvenza dell'impresa*, in DIDONE (a cura di), *Le riforme della legge fallimentare*, Torino, 2009, 111.

⁴¹ Secondo la dottrina più accreditata, l'accordo ex art. 182 *bis* e 182 *ter* è un contratto plurilaterale a comunione di scopo. In tal senso, FABIANI, *L'ulteriore up-grade degli accordi di ristrutturazione e l'incentivo ai finanziamenti nelle soluzioni concordate*, in *Fall.*, 2010, 902; AMBROSINI, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in COTTINO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2008, 163-164. Si discute, poi, sulla natura concorsuale o meno dell'accordo. Negano la natura di procedura concorsuale, tra gli altri, AMBROSINI, *Profili civili e penali delle soluzioni negoziate nella legge n. 122/2010*, in *Fall.*, 2011, 644; ARATO, *Fallimento: le nuove norme introdotte con la legge 80/2005*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2006, 172 e ss.; CAPOBIANCO, *Gli accordi stragiudiziali per la soluzione della crisi d'impresa*, in *Banca, borsa e titoli di cred.*, 2010, 295 e ss.; CARLI, *Accordi di ristrutturazione dei debiti ed impresa in crisi*, in *Contr. e impr.*, 2009, 412 e ss.; CASTIELLO D'ANTONIO, *Riflessi disciplinari degli accordi di ristrutturazione e dei piani attestati*, in *Dir. fall.*, 2008, I, 609; DI MARZIO, «Contratto» e «deliberazione» nella gestione della crisi di impresa, in DI MARZIO - MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi di impresa*, cit., 75 e ss.; FABIANI, «Competizione» fra processo per fallimento e accordi di ristrutturazione, in *Fall.*, 2010, 206; ID., *Il regolare pagamento dei creditori estranei negli accordi di cui all'art. 182 bis l. fall.*, in *Foro it.*, 2006, I, c. 2566; PRESTI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Banca borsa e tit. cred.*, 2006, 16 e ss.; PROTO, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Fall.*, 2006, 129 e ss.; SCIUTO, *Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, 337; STANGHELLINI, *Le crisi d'impresa fra diritto ed economia*, Bologna, 2007, 303; ID., *Finanziamenti ponte e finanziamenti alla ristrutturazione*, in *Fall.*, 2010, 1352. Secondo una posizione minoritaria, invece, si tratterebbe di una procedura concorsuale alla quale, di conseguenza, sarebbero analogicamente applicabili le disposizioni sul concordato preventivo, FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione del debito. Un nuovo procedimento concorsuale*, Padova, 2009, 175-176; PALUCHOWSKY, *Art. 182 bis tra diritto processuale, contenuti sostanziali e controllo giurisdizionale*, in *Fall.*, 2011, 92 e ss.; TERRANOVA, *Problemi di diritto concorsuale*, Padova, 2011, 154-155.

⁴² La *ratio* è quella di consentire al Tribunale di omologare l'accordo mantenendo invariata la situazione descritta e documentata nel ricorso per omologa. È, tuttavia, possibile anticipare tale momento anche alla fase delle trattative per consentire al creditore di poter procedere alla redazione e predisposizione dell'accordo con un quadro chiaro della situazione in cui versa.

Non essendo l'imprenditore agricolo sottoposto a fallimento, questo non sarebbe un aiuto importante. Il punto va chiarito.

Dal lato dell'imprenditore, l'effetto vantaggioso potrebbe riguardare quello transitorio e temporaneo della sospensione delle azioni esecutive e cautelari ed, in caso di buon esito del piano, quello definitivo dell'esdebitazione.

Tuttavia, a questo beneficio, se ne deve accompagnare uno anche per i creditori. Di norma, sono portati ad aderire alla proposta formulata perché ritengono che li potrebbe meglio soddisfare rispetto all'alternativa fallimentare, garantendosi al contempo l'esenzione dall'azione revocatoria. Tale comparazione, però, è impraticabile nel caso di specie. Il termine di confronto, pertanto, è quello del processo ordinario di esecuzione, centrato sulla integrale soddisfazione del creditore.

Peraltro, in caso di inadempimento dell'accordo da parte del proponente, il creditore che vi abbia aderito rischia di trovarsi in un'*impasse* e di ritardare la sua soddisfazione.

Non potendo agire in giudizio per far accertare l'insolvenza ed ottenere una sentenza di fallimento, l'unico strumento a sua disposizione è l'ordinaria azione civilistica individuale volta alla risoluzione del contratto concluso⁴³, con tutti i tempi che essa postula.

È poi questione dibattuta il rapporto tra il singolo contratto e l'intero accordo di ristrutturazione del debito. In nome dell'interesse collettivo al superamento della crisi di impresa⁴⁴, sembra difficile che dall'inadempimento di una singola transazione possa derivare la risoluzione dell'intera operazione, sempre che l'inadempimento non sia così grave da comprometterla integralmente.

Anche nell'ipotesi di risoluzione dell'intero accordo di ristrutturazione, ogni creditore sarebbe poi comunque costretto ad agire individualmente in un processo esecutivo.

In questa prospettiva, il singolo creditore dell'imprenditore agricolo che aderisca all'accordo *ex art. 182 bis*, per reagire all'inadempimento, avrebbe limitati strumenti individuali di tutela del proprio credito, né potrebbe agire per il fallimento o per la risoluzione dell'intero accordo di ristrutturazione (se l'inadempimento da lui subito non sia così grave da pregiudicarne l'esecuzione). In ogni caso, dovrebbe poi attivarsi in un ordinario processo di esecuzione, previo ottenimento di un titolo esecutivo.

Di conseguenza, sarà per lui più conveniente non aderire, stante soprattutto l'obbligo per il debitore di «assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei». Così facendo, in caso di inadempimento, sarà più libero di tutelare le proprie ragioni senza essere vincolato ad eventuali limitazioni presenti nell'accordo sottoscritto.

Quindi, senza il rischio del fallimento che dovrebbe sollecitare il debitore alla corretta esecuzione degli impegni assunti, dal punto di vista del creditore, l'adesione ad un accordo *ex art. 182 bis* l.f. rischia solo di ritardare le tempistiche di soddisfazione, senza significativi vantaggi che compensino il sacrificio.

3.2. La transazione fiscale. La transazione fiscale, istituto disciplinato dall'art. 182 *ter* l.f., è un subprocedimento accessorio ad una procedura di concordato preventivo o di ristrutturazione del debito⁴⁵. Essa consente all'imprenditore in crisi di concordare con l'Erario la percentuale, le eventuali garanzie e i tempi

⁴³ Non sembra, invece, assumere rilievo l'ipotesi in cui i contraenti abbiano pattuito di non promuovere azioni esecutive, stanti gli effetti retroattivi prodotti dalla sentenza di risoluzione del contratto (art. 1458 c.c.).

⁴⁴ Secondo parte della dottrina, questa è la causa del contratto, cfr. BOGGIO, *Gli accordi di salvataggio delle imprese in crisi: ricostruzione di una disciplina*, Milano, 2007, 115; SCIUTO, *Effetti legali e negoziali degli accordi di ristrutturazione dei debiti*, cit., 354; FRASCAROLI SANTI, *Gli accordi di ristrutturazione del debito. Un nuovo procedimento concorsuale*, cit., 102 e ss.; ROPPO, *Profili strutturali e funzionali dei contratti «di salvataggio» (o di ristrutturazione dei debiti d'impresa)*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2008, 364. Altra dottrina, invece, individua la causa del contratto nella ristrutturazione del debito, INZITARI, *Nuova disciplina degli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall.*, in *www.ilcaso.it*, II, 256/2011; BELLUCCI, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (prima e dopo il decreto correttivo n. 169 del 12 settembre 2007)*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, 359 e ss.

⁴⁵ Per un approfondimento più articolato sull'estensione della transazione fiscale anche all'imprenditore agricolo si rinvia a BUONO, *Ristrutturazione del debito e transazione fiscale estese alle imprese agricole*, in *Corr. trib.*, 2011, 34, 2558 e LA MALFA, *La transazione fiscale dell'impresa agricola*, in *Fall.*, 2013, 2, 137.

di pagamento dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dei relativi accessori, con l'unica eccezione dei tributi dovuti all'Unione europea⁴⁶.

Tale strumento produce due effetti tipici: il consolidamento del debito fiscale (comma 2) e la cessazione della materia del contendere (comma 5).

L'imprenditore può accedere a condizione che l'impresa si trovi in stato di effettiva crisi e che i benefici conseguiti permettano il risanamento e la prosecuzione dell'attività produttiva.

D'altra parte, se così non fosse, si creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento violando il principio di non concorrenza e di pari trattamento ed opportunità dei soggetti economici nonché il principio di indisponibilità dei debiti fiscali, tutti posti a presidio della paritaria imposizione sui contribuenti⁴⁷.

Per questo motivo, la transazione fiscale è stata inserita nell'ambito delle procedure dirette al risanamento e non anche allo scioglimento dell'impresa.

Come detto, la transazione fiscale è un patto accessorio che accede, in alternativa, o al concordato preventivo oppure all'accordo di ristrutturazione.

Tuttavia, i titolari di un'impresa agricola, non avendo accesso al concordato preventivo, potranno in concreto addivenirvi esclusivamente in sede di accordi *ex art. 182 bis l.f.*, con tutte le criticità sopra esposte⁴⁸.

La limitazione solleva non pochi problemi, considerato che l'art. 182 *ter l.f.* richiama gli accordi di ristrutturazione solo ai commi 6 e 7 e, da qui, nasce un evidente problema di organicità e sistematicità della normativa, che l'interprete dovrà colmare.

Parte della dottrina, prendendo atto di questa incongruenza, ritiene che l'imprenditore agricolo possa ricorrere autonomamente alla transazione fiscale, senza che questa debba necessariamente accedere ad un accordo di ristrutturazione del debito ma sempre a condizione che sia finalizzata al risanamento dell'impresa⁴⁹.

La tesi presenta l'indiscutibile valore di garantire una sua più concreta ed effettiva praticabilità nel settore che qui interessa, aspetto che potrebbe rappresentare davvero un beneficio.

Tuttavia, anche a voler valorizzare l'esigenza di prevedere differenti statuti giuridici per l'imprenditore agricolo e per quello commerciale, non sembra che, almeno sotto questo profilo, si possa giustificare una disparità di trattamento.

4. La disciplina sul sovraindebitamento del debitore non fallibile. La legge n. 111/2011 ha auspicato un intervento che introduca una disciplina sistematica per l'imprenditore agricolo in crisi. Con la legge n. 3/2012, all'art. 7 *bis*, si afferma «*l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi*».

Ci si può quindi chiedere se la legge sul sovraindebitamento consideri le sopra descritte specificità che caratterizzano l'impresa agricola e rappresenti quella risistemazione organica chiesta nel 2011.

La legge si applica a tutti i soggetti considerati non fallibili ed ha come presupposto non la crisi del debitore ma lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni ed il patrimonio prontamente liquidabile. Accertato lo squilibrio, tre sono i rimedi azionabili: l'accordo di composizione della crisi; il piano del consumatore; la liquidazione del patrimonio⁵⁰.

⁴⁶ Su tributi europei, cfr. ora Corte di giustizia UE 7 aprile 2016, in causa C-546/14, in *Foro it.*, 2016, 5, IV, 263, la quale afferma che la normativa comunitaria non osta a quella nazionale di permettere ad un imprenditore insolvente di chiedere di pagare parzialmente un debito IVA attestando, sulla base dell'accertamento di un esperto indipendente, che tale debito non riceverebbe un trattamento migliore nel caso di proprio fallimento.

⁴⁷ Così LA MALFA, *La transazione fiscale dell'impresa agricola*, cit., 139. Sul punto v. anche GRASSI, *Transazione fiscale e disponibilità dell'obbligazione tributaria*, in *Il Fisco*, 2010, 42.

⁴⁸ Secondo alcuni, invece, l'imprenditore agricolo che vuole proporre la transazione fiscale sarebbe obbligato ad avanzare sul piano formale anche la domanda di concordato, anche se non ha da proporre alcun accordo concordatario, così FERRO, *La nuova legislazione sociale nelle procedure concorsuali: norme di settore e agevolazioni alla gestione della crisi*, in *Fall.*, 2011, 909.

⁴⁹ LA MALFA, *La transazione fiscale dell'impresa agricola*, cit., 137.

⁵⁰ Per una visione sistematica su tale legge cfr. BONFATTI - FALCONE, *Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento*, Milano, 2014; COSTA, *Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento*, in *Dir. fall. e soc.*

Essi concorrono con quelli prima descritti, rimettendo all'imprenditore agricolo in crisi la scelta se avvalersi delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, con eventuale annessa transazione fiscale⁵¹.

Naturalmente, per difetto del requisito soggettivo, è precluso il piano del consumatore.

4.1. L'accordo di composizione della crisi. Il debitore sovraindebitato può oggi tentare di raggiungere un accordo con una porzione qualificata dei creditori, offrendo di adempiere «*come, quando e quanto può*», sulla base di un piano predisposto con l'ausilio dei c.d. organismi di composizione della crisi e corredato di un'attestazione di fattibilità⁵².

Il Tribunale, dopo aver verificato la correttezza della documentazione prodotta, con decreto fissa l'udienza e, contemporaneamente, dispone il blocco delle azioni esecutive (art. 10, comma 2).

L'accordo è omologato se è ottenuto il consenso del 60 per cento dei creditori ed è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data in cui è stata fatta la pubblicità del decreto.

Si tratta di un istituto che si pone in una via di mezzo tra il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione⁵³.

Come nel concordato preventivo, il consenso dei creditori è raggiunto nell'ambito di una procedura già avviata presso il Tribunale ed i creditori, anche quelli dissenzienti, sono vincolati al consenso espresso dalla maggioranza.

Rispetto alla procedura *ex art. 182 bis*, il legislatore ha disciplinato l'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo sia inadempiente agli impegni assunti. In tal caso, ciascun creditore può fare istanza al Tribunale per la risoluzione dell'accordo secondo le forme più rapide previste dall'art. 737 c.p.c. e, stante la previsione per cui l'adesione alla proposta non determina la novazione delle obbligazioni (art. 11), torneranno a rivivere i precedenti vincoli.

In questo modo, tuttavia, si risponde solo parzialmente a quel problema di convenienza per i creditori di un imprenditore agricolo chiamati a sottoscrivere un accordo *ex art. 182 bis l.f.*

Il vantaggio che costoro potrebbero conseguire è circoscritto ad un ipotetico risparmio di tempo. Non è, però, da escludersi che, in caso di inadempimento, ogni creditore azionerà individualmente il proprio credito in via esecutiva, con quel rischio di disgregazione del patrimonio già denunciato.

Il debitore, per rendere quindi davvero appetibile la proposta, dovrà sottoporre un'offerta che sia effettivamente conveniente ma, allo stesso tempo, fattibile⁵⁴.

Se questa dovesse essere approvata e l'accordo omologato, con l'esatto adempimento del piano e della proposta, potrà fruire dell'effetto automatico dell'esdebitazione e beneficiare della c.d. *fresh start*.

comm., 2014, 663; DI MARZIO - MACARIO - TERRANOVA (a cura di), *La nuova procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento*, Milano, 2013; DONZELLI, *Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento*, in *Dir. fall.*, 2013, 609; GUIOTTO, *La continua evoluzione dei rimedi alle crisi da sovraindebitamento*, in *Fall.*, 2012, 1285; LO CASCIO, *L'ennesima modifica alla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012, n. 3)*, *ivi*, 2013, 813; MANENTE, *Gli strumenti di regolazione delle crisi da sovraindebitamento dei debitori non fallibili. Introduzione alla disciplina della l. 27 gennaio 2012, n. 3, dopo il c.d. «decreto crescita bis»*, in *Dir. fall.*, 2013, 556; MASTURZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*, in *Dir. fall. e soc. comm.*, 2014, 676; PELLECCCHIA, *Dall'insolvenza al sovraindebitamento: interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti*, Torino, 2012.

⁵¹ Così PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, cit., 162 e, nello stesso senso, GUIOTTO, *Composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., 2012, 18; FABIANI, *La gestione del sovraindebitamento del debitore «non fallibile» (d.l. 212/2011)*, in *www.ilcaso.it*, 278/2012.

⁵² Così PELLECCCHIA, *L'interesse del debitore alla ristrutturazione dei debiti*, in *Contr. impr.*, 2015, 1134.

⁵³ Per una descrizione analitica dell'istituto si rinvia, *ex multis*, a MASTURZI, *La composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante accordo di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti*, cit., 676.

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 8, la proposta di accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti o la soddisfazione dei crediti «*in qualsiasi forma*». Proprio lavorando parte della dottrina sonda la possibilità di poter esperire soluzioni parzialmente liquidatorie tramite gli strumenti del *trust* liquidatorio di protezione ed il contratto fiduciario. Così GIURDANELLA, *Crisi da sovraindebitamento. Accordo liquidatorio. Trust e contratto di affidamento fiduciario*, in *Fall.*, 2015, 146 e ss.

Tuttavia, nella prassi, questi accordi hanno avuto un successo limitato. Le ragioni sono le più svariate: il complesso *iter* normativo esitato in un testo che non si distingue per ordine e sistematicità; la ritardata emanazione del decreto ministeriale concernente l'istituzione e la disciplina degli organismi di composizione della crisi; da ultimo, la scarsa conoscenza nel mondo professionale dei nuovi strumenti⁵⁵. A ciò si aggiungono criticità più specifiche concernenti la difficile individuazione dei soggetti destinatari delle procedure; la pluralità di compiti svolti dagli organismi di composizione della crisi ed il possibile conflitto di interessi in cui rischiano di trovarsi; le difficoltà poste dalla disciplina del pagamento dei crediti privilegiati e di quelli fiscali⁵⁶.

Questi aspetti rischiano di bloccare il procedimento di formazione della proposta, raccolta del consenso ed omologazione dell'accordo, rendendo poco appetibile per l'imprenditore, non solo per quello agricolo, la procedura, pensata per soggetti di piccole dimensioni.

4.2. La liquidazione dei beni. La legge n. 3/2012, tra le varie procedure cui può accedere l'imprenditore agricolo per la gestione della crisi, annovera anche la liquidazione del patrimonio. Essa presenta connotati sia del fallimento su richiesta del debitore sia del concordato preventivo con cessione dei beni⁵⁷.

Tuttavia, non è pacifico se possa essere utilizzata anche dall'imprenditore agricolo, difettando una norma espressa.

Mentre il legislatore con il d.l. n. 179/2012 ha esplicitamente reso proponibile l'accordo di composizione della crisi (art. 7 *bis*), non ha introdotto la medesima apertura anche per la liquidazione del patrimonio.

L'esclusione potrebbe essere giustificata argomentando intorno ad una disciplina troppo scarna che male si adatta a grandi soggetti non fallibili, come potrebbero essere alcune imprese agricole.

Infatti, la liquidazione non è affrontata in ogni fase ma ci si ferma alla vendita attribuendo molti ampi poteri al liquidatore. Questi, una volta nominato, procede all'accertamento del passivo ed alla vendita dei beni. Nulla, tuttavia, si dice sulla fase di ripartizione dell'attivo⁵⁸.

Sebbene questo sia un limite, l'esclusione non può essere così giustificata. Infatti, alla liquidazione del patrimonio vi si accede solo previa espressa istanza e solo in circoscritte ipotesi d'ufficio. Spetterà, pertanto, all'interessato valutare se questa forma di composizione della crisi possa essere per lui conveniente⁵⁹.

Sembra, quindi, preferibile interpretare l'art. 14 *ter* nel senso di ritenere che la nozione di *debitore*, cui la norma fa riferimento, comprenda anche l'imprenditore agricolo sovraindebitato.

Anche alla luce di questo limite, è stato sostenuto che l'istituto non porti alcun vantaggio per il debitore rispetto al contratto di cessione dei beni ai creditori, già previsto dall'art. 1977 c.c.⁶⁰.

5. Conclusioni. Il progetto di riforma Rordorf. Dal quadro tracciato finora emerge l'indifferenza da parte del legislatore alle esigenze dell'impresa agricola in crisi che, dal 2011, è ancora in attesa di una risistemazione organica.

Accordi di ristrutturazione, transazione fiscale, accordo di composizione della crisi e liquidazione dei beni sono procedure pensate per l'impresa commerciale o per la piccola attività.

Sebbene la loro vocazione teorica sia conservare l'avviamento aziendale, la loro estensione anche all'impresa agricola presenta criticità, senza portare significativi benefici o vantaggi.

⁵⁵ In tal senso COSTA, *Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., 663 e DONZELLI, *Prime riflessioni sui profili processuali delle nuove procedure concorsuali in materia di sovraindebitamento*, cit., 609.

⁵⁶ Per ulteriori approfondimenti su tali aspetti si rinvia allo scritto di COSTA, *Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., ed alla bibliografia ivi citata.

⁵⁷ L'osservazione è di COSTA, *Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., 663. Per una approfondita disamina su tale procedura cfr. VATTERMOLI, *La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto «oggettivamente» concorsuale*, in *Dir. fall. e delle soc. comm.*, 2013, 762.

⁵⁸ Per approfondimenti cfr. COSTA, *Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento*, cit., 674.

⁵⁹ In tal senso si veda Trib. Massa 2 febbraio 2015 e la nota di MICHELOTTI, *Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012 e succ. mod. ed integr.*, in *Fall.*, 2015, 1224 il quale affronta il tema del rapporto tra le diverse procedure di sovraindebitamento ed esclude la possibilità di convertire le procedure di composizione della crisi in liquidazione.

⁶⁰ PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, cit., 177.

I pochi soggetti che hanno provato a farne utilizzo, si sono poi dovuti scontrare con una giurisprudenza che, dovendo colmare le importanti lacune del legislatore, ha risposto con provvedimenti di diverso tipo ed esito⁶¹.

La legge n. 155/2017 sembra, almeno in linea teorica, voler recepire gli auspici del 2011 di «*revisione complessiva della disciplina*» e «*coordinamento delle disposizioni in materia*».

Infatti, tra le novità di maggior rilievo, vi è la previsione di un modello processuale uniforme per accertare lo stato di crisi e di insolvenza. A tale modello unitario sarà sottoposta ogni categoria di debitore «*sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale*».

La legge poi specifica che, svolto questo accertamento, sarà necessario disciplinare «*distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive*» (art. 2).

La delega, pertanto, si limita a fornire criteri generici e mette insieme tutti i possibili destinatari, essendo ciascuno di loro portatore di specifiche e diversificate istanze.

Gli spazi di autonomia, quindi, sono molto ampi e bisognerà vedere come saranno utilizzati. In questo momento si può solo auspicare che il legislatore recepisca adeguatamente quelle sollecitazioni che, ormai da troppo tempo, la dottrina chiede a più voci: superare le criticità della normativa vigente e considerare le ragioni che tengono distinto l'imprenditore agricolo da quello commerciale, così da garantirgli uno strumentario utile ed efficiente per gestire la crisi di impresa.

Mario Mauro

⁶¹ Per una breve rassegna cfr. MACARIO, *Crisi e insolvenza dell'impresa agricola. Spunti di riflessione da un recente contributo*, in *Dir. agroalim.*, 2016, 107.